



Comune di Ome

Provincia di Brescia
Piazza A. Moro, 1 - 25050 OME (BS)
Partita IVA 00841600174 Codice fiscale 00841600174
e-mail: ome@comune.ome.bs.it
pec: protocollo@pec.comune.ome.bs.it
tel. 030/652025 - fax. 030/652283

Ordinanza del Sindaco

N. 42/2020

Oggetto: ordinanza contingibile e urgente art. 50 c. 4 e c. 5 del d.lgs. 267/2000. Disposizioni per la manutenzione delle aree verdi private

Il Sindaco

richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

l'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

l'art. 29 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i.;

gli artt. 832 e segg. del Codice Civile;

l'ordinanza del Sindaco n. 26/2020 – "Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse dalla zanzara tigre";

premesso che:

alcuni appezzamenti di terreno di proprietà privata ricadenti nel territorio comunale versano in condizioni di gravi carenze igienico-sanitarie, derivanti dal totale abbandono e dall'assenza di qualsivoglia intervento di manutenzione;

tali aree sono divenute nel contempo ricettacolo di rifiuti vari, oltre ad essere infestate da vegetazione spontanea che provoca la proliferazione di insetti pericolosi e ratti, responsabili della diffusione di malattie epidemiche e del costante pericolo di incendi;

analogo problema presentano i numerosi appezzamenti di terreno privati aventi i fronti su strade comunali, che sovente determinano problemi per la viabilità a causa dell'incuria dei proprietari che non provvedono al taglio della vegetazione incolta che sporge oltre il ciglio stradale;

la presenza di tali sterpaglie sul margine della carreggiata stradale di pertinenza dei terreni frontisti, determina l'intasamento delle cunette stradali impedendo il regolare deflusso delle acque meteoriche, causando allagamenti e ristagni sulla sede stradale, con conseguente pericolo per la viabilità;

le condizioni meteorologiche, correlate all'abbandono dei fondi agricoli, sono spesso causa di combustione ed incendi con conseguente rischio per l'incolumità dei cittadini e del patrimonio agro-forestale;

premesso che si ritiene necessario, per quanto sopra espresso e per la natura della materia trattata, adottare un provvedimento che abbia carattere di contingibilità ed urgenza;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate e trascritte nel presente dispositivo;

a tutti i proprietari frontisti dei fondi laterali alle strade comunali e vicinali e a tutti i proprietari frontisti di aree o spazi pubblici, ai proprietari e/o conduttori di terreni incolti o coltivati, ai proprietari di aree incolte, abbandonate o aree artigianali/industriali dismesse, ai responsabili dei cantieri edili aperti dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, ai proprietari di aree in genere inedificate recanti depositi temporanei permanenti all'aperto, ai proprietari di aree verdi in genere, di ottemperare alle seguenti disposizioni a tutela del territorio:

1. provvedere ad effettuare, a propria cura e sotto la propria diretta responsabilità, i relativi interventi di pulizia dei propri terreni invasi da vegetazione. Tali interventi devono essere eseguiti mediante l'eliminazione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica;
2. estirpare e rimuovere sterpaglie e cespugli, per una fascia di rispetto di almeno un metro di distanza dal confine ovvero dalla delimitazione della pubblica area;
3. tagliare siepi vive e rami che si estendono oltre la proprietà sul ciglio stradale;
4. rimuovere i rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio e/o di proliferazione di insetti quali la Zanzara Tigre;
5. eliminare per una fascia di rispetto della profondità di almeno 5 metri sterpaglie e vegetazione secca presente in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti, di lotti interclusi, di confini di proprietà.
6. procedere alla manutenzione ordinaria con la cura delle aree e lo sfalcio delle stesse per tutto il periodo primaverile ed estivo.

Ome, 6 agosto 2020

Il Sindaco
f.to Alberto Vanoglio